



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 1° ottobre 2021
ns.rif.:MCM/prot. n. 12

Egregio Signor
Ing. Giancarlo SIMONCINI
Responsabile Unico del Procedimento
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9
56121 PISA

e p.c. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo distretto socio sanitario di Carrara

Egregio Ingegnere,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, mi permetta di formulare alcune osservazioni in merito all'importo del corrispettivo.

Mi riferisco al documento recante "compenso per prestazioni professionali", allegato agli atti di gara, in cui viene indicato un corrispettivo ammontante a euro 481.248,86. A tale proposito non si comprende come sia stato calcolato tale importo, relativamente ridotto rispetto al calcolo da noi effettuato. Va inoltre rilevato che la parcella indicata non contempla le spese e oneri accessori come previsti dal calcolo dei compensi professionali ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs 50/2016 (tale importo dovrebbe quindi ammontare a euro 546.322,90 a cui andrebbero poi aggiunte le "spese per campagna indagini e sondaggi" pari a euro 20.000,00).

Sarebbe pertanto opportuno fornire le modalità di calcolo effettuate, con riferimento anche all'applicazione dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, relativo alle spese ed oneri accessori. Si precisa inoltre che l'applicazione del decreto ministeriale si rende obbligatoria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 co. 8 del D.lgs. 50/2016.

./.



Representing
FIDIC in Europe



Al riguardo l'Anac, con le linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, delibera n. 973 del 14 settembre 2016 aggiornata con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e poi con delibera del 15 maggio 2019, ha riconosciuto l'obbligatorietà dell'indicazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi. In particolare nella parte III delle citate linee guida, al paragr. 2.2, viene disposto che "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Anche la nota illustrativa al bando tipo Anac n. 3 prevede, al paragrafo 3, l'obbligo di utilizzo delle tabelle di cui al DM 17 giugno 2016.

Va inoltre considerato che nella legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione del decreto n. 148 del 16 ottobre 2017, all'articolo 19-quaterdecies è stato introdotto il principio dell'equo compenso per tutte le professioni (con riferimento anche al "decreto parametri", DM 17 giugno 2016).

In secondo luogo, nell'offerta tecnica, al Criterio A "professionalità e adeguatezza dell'offerta", il disciplinare di gara richiede di illustrare le "modalità di svolgimento di servizi di progettazione relativi a due interventi che siano stati effettivamente realizzati e che siano ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire sotto il profilo tecnico le prestazioni previste". Va rilevato però che nei chiarimenti pubblicati viene specificato che per interventi realizzati si intende "almeno progettazione esecutiva validata". Ciò premesso, considerato che l'oggetto dell'appalto concerne non soltanto la progettazione esecutiva ma anche la progettazione definitiva e la direzione lavori, non si comprende il motivo per cui venga richiesto sempre tale livello di progettazione. Le citate Linee guida Anac n. 1 hanno infatti affermato che, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori". Non ci sono quindi limiti alla dimostrazione dei servizi oggetto di appalto.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà ricalcolare l'importo a base d'asta (completo di tutte le voci), conformemente alla vigente normativa, nonché modificare la richiesta di servizi per il cd. merito tecnico, in modo da adeguare gli atti a quanto segnalato ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.

Gabriele Scicolone
